



SENT. N. 58/24

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Marco PIERONI	Presidente
Luigi GILI	Consigliere relatore
Cristiano BALDI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio in materia di conto per l'esercizio finanziario 2017, iscritto al n.

23870 del registro di segreteria, nei confronti della sig.ra D.M.

R., (c.f. *omissis*), nata a *omissis* il

omissis ed ivi residente in via *omissis* n. 33, rappresentata e difesa

dall'avv. Glauco Stagnaro, con studio in Genova, via Corsica n. 2/11 (fax

010/8562080), con elezione di domicilio digitale (ex art. art. 28, comma 2,

c.g.c.) presso l'indirizzo p.e.c. del suddetto difensore

(glauco.stagnaro@ordineavvgenova.it), in forza di procura speciale allegata

alla memoria di costituzione e difesa, nella qualità di agente contabile del

Comune di Mombello Monferrato (AL);

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, all'udienza pubblica del 8 maggio 2024, il relatore Consigliere dott.

Luigi GILI, il Pubblico Ministero, nella persona del Primo Referendario, dott. Marco MORMANDO e l'avv. Glauco STAGNARO per l'Agente contabile;
Ritenuto in

F A T T O

1. Con la relazione n. 1397/2023 il Giudice designato, ai sensi dell'art. 145 c.g.c., ha richiesto, relativamente al conto giudiziale n. **161421**, avente per oggetto il conto giudiziale della gestione del consegnatario di azioni per l'anno 2017, il discarico dell'agente contabile del Comune di Mombello Monferrato (AL), signora D.M.R., non avendo, al termine dell'istruttoria, ravvisato irregolarità meritevoli di giustificare un deferimento al Collegio.

Tuttavia, con parere negativo, formulato ex art. 146, comma 2, del codice di giustizia contabile, reso in data 30 novembre 2023, il Pubblico Ministero non ha condiviso le conclusioni formalizzate dal Giudice Istruttore ed ha espresso avviso contrario al discarico dell'agente contabile, in ragione dell'asserita irregolare redazione del conto giudiziale n. 161421, disponendo, nel contempo, la restituzione della relazione alla Sezione giurisdizionale.

Infatti, secondo l'avviso espresso dall'Organo Requirente, nel conto in esame, così come rettificato dall'Ente stesso, in esito a specifica richiesta della Sezione giurisdizionale, nel corso dell'istruttoria sul conto, da una parte, viene indicata la partecipazione in un G.A.L., verosimilmente, il G.A.L. Basso Monferrato Astigiano.

Tuttavia, dall'altra, con nota n. 2209 del 27 settembre 2022, in atti, l'Ente locale aveva comunicato che “[i]l comune deteneva per il 2016 e il 2017 unicamente la partecipazione in Cosmo Spa (raccolta e smaltimento rifiuti)

nella misura del 1,664%; solo nel 2018 e nel 2019 a Cosmo si è aggiunta la partecipazione nel G.A.L. Basso Monferrato astigiano con lo 0,076 pari ad un valore di euro 25,85 euro”.

Di modo che il Pubblico Ministero, a supporto del proprio menzionato parere negativo, rappresentava che la richiamata partecipazione nel G.A.L. Basso Monferrato Astigiano appariva erroneamente registrata nel conto giudiziale in esame n. 161421 del 2017 in quanto, sulla base di quanto inizialmente precisato dallo stesso ente, non ancora posseduta dal Comune di Mombello Monferrato alla data del 31 dicembre 2017.

2. Con proprio decreto, il Presidente di questa Sezione giurisdizionale ha fissato, quindi, l’udienza volta alla discussione del giudizio di conto per il giorno 8 maggio 2024.

3. In data 5 marzo 2024, l’agente contabile ha fatto pervenire e depositato, attraverso il proprio difensore, articolata memoria, con la quale, previo eventuale espletamento degli adempimenti ritenuti opportuni, veniva richiesto di dichiarare infondati i rilievi formulati dalla Procura contabile e, per l’effetto, approvare il conto in esame, con conseguente discarico dell’agente contabile.

4. In data 3 aprile 2024, la Procura Regionale ha rassegnato le proprie conclusioni attraverso il deposito di memoria, con la quale ha concluso per la declaratoria di regolarità del conto giudiziale in oggetto, con conseguente discarico dell’agente contabile.

5. All’udienza di discussione, il Pubblico Ministero ha richiamato le conclusioni rassegnate per iscritto, supportate dalla documentazione integrativa, depositata *medio – tempore*.

L'avv. Stagnaro, a sua volta, ha richiamato le conclusioni rassegnate per iscritto.

All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. *Thema decidendum* è la valutazione di regolarità o meno del conto giudiziale in esame.

Giusta la disposizione di cui all'articolo 140, comma 2, c.g.c., il conto deve essere “[...] idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell'agente” (cfr., per il consolidato orientamento contabile, Sez. Emilia-Romagna, sent. n. 171/2022; Sez. Veneto, sent. n. 230/2022; Sez. Calabria, sent. n. 155/2022).

Come correttamente dedotto e argomentato dal Pubblico Ministero, la vicenda nasce, originariamente, a seguito della ricompilazione del conto in esame, il quale, in assenza di altri riscontri, registrava erroneamente la partecipazione in un G.A.L., nella specie, il G.A.L. Basso Monferrato Astigiano.

Tale irregolare registrazione era apparsa inconfutabile, atteso che, giusta i prospetti acclusi alla relazione sul conto, con nota n. 2209 del 27 settembre 2022, lo stesso Comune aveva precisato di detenere “per il 2016 e il 2017 unicamente la partecipazione in Cosmo Spa (raccolta e smaltimento rifiuti) del 1,664%; nel 2018 e nel 2019 a Cosmo si è aggiunta la partecipazione nel G.A.L. - Basso Monferrato astigiano con lo 0,076 pari ad un valore di euro 25,85 euro”.

Ne discendeva, pertanto, che la richiamata partecipazione nel G.A.L. Basso Monferrato Astigiano fosse stata indicata erroneamente nel conto n. 161421 in

esame in quanto, sulla base della dichiarazione stessa del Comune, non ancora posseduta al 31 dicembre 2017.

2. Tuttavia, sulla base di quanto versato in atti dall'agente contabile per il tramite del proprio difensore, nonché di quanto osservato dal Pubblico Ministero attraverso conforme memoria depositata il 3 aprile 2024, a seguito delle informazioni acquisite presso l'ente, è emerso che già nel corso dell'esercizio 2017 il Comune di Mombello Monferrato deteneva la partecipazione nel G.A.L.

Infatti, la partecipazione del Comune nel G.A.L. nel 2017 trova, allo stato, inequivoca conferma nella deliberazione del Consiglio Comunale 17/3/2015, n. 4, pubblicata il 22 aprile 2015, ora acquisita agli atti, con la quale l'Ente – in epoca anteriore al 2017 – ha disposto di "aderire ... al Gruppo di Azione Locale, denominato GAL – GRUPPO DI AZIONE LOCALE «BASSO MONFERRATO ASTIGIANO – TERRA DEI TARTUFI» con conseguente impegno della somma di Euro 25.82 quale quota societaria di adesione", e successivo versamento della relativa quota di adesione (cfr., copia della citata delibera consiliare nonché copia del libro dei soci).

3. Sussistono, pertanto, le condizioni per l'approvazione del conto oggetto del presente giudizio.

In particolare, il Collegio rileva che, alla luce di quanto osservato e documentato dal Pubblico Ministero ed, altresì, comprovato dall'agente contabile, devono intendersi superate le incongruenze precedentemente rilevate, potendosi, quindi, procedere all'approvazione del conto giudiziale stesso con contestuale scarico dell'agente contabile.

4. Stante la dichiarazione di regolarità del conto giudiziale, unitamente al

rilievo del difetto di ammanchi e di profili di responsabilità, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte, definitivamente pronunciando, in ordine al conto giudiziale n. 161421 del 2017, **approva** il conto giudiziale della gestione del consegnatario di azioni per l'anno 2017, con conseguente **discarico** dell'agente contabile.

Nulla per le spese.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio in data 8 maggio 2024 con l'intervento dei Magistrati:

Marco PIERONI, Presidente

Luigi GILI, Consigliere estensore

Cristiano BALDI, Consigliere

Il Giudice estensore

Il Presidente

dott. Luigi GILI

dott. Marco PIERONI

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 15/05/2024

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”

DISPONE

che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di

detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, data della firma digitale

Il Presidente

dott. Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 15/05/2024

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente